



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

**Regolamento per il reclutamento del personale
dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

Regolamento

Disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Torino-Aosta-Alessandria-Asti

INDICE

**TITOLO I
ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 - Individuazione del fabbisogno Art. 3 - Definizione di procedura selettiva
- Art. 4 – Modalità di accesso
- Art. 5 - Assunzione di personale a tempo determinato
- Art. 6 - Utilizzo delle graduatorie di altri Ordini Professionali
- Art. 7 - Assunzioni obbligatorie

**CAPO II
REQUISITI**

- Art. 8 - Requisiti generali

**CAPO III
BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE**

- Art. 9 - Contenuto dei bandi
- Art. 10 - Pubblicazione del bando
- Art. 11 - Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva

**CAPO IV
AMMISSIONI E ESCLUSIONI**

- Art. 12 - Domanda di partecipazione alla procedura selettiva Art. 13 - Ammissioni ed esclusioni dei candidati

**CAPO V
PROVE D'ESAME**

- Art. 14 - Tipologie delle prove d'esame
- Art. 15 - Valutazione delle prove d'esame Art. 16 - Valutazione dei titoli
- Art. 17- Calendario delle prove
- Art. 18 - Prove scritte. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
- Art. 19 - Valutazione delle prove scritte
- Art. 20 - Prova orale. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
- Art. 21 - Valutazione della prova orale
- Art. 22 - Processo verbale delle operazioni d'esame



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

**CAPO VI
GRADUATORIA**

Art. 23- Approvazione degli atti concorsuali Art. 24 - Graduatoria
Art. 25 - Decadenza dalla graduatoria

**CAPO VII
COMMISSIONI ESAMINATRICI**

Art. 26 - Commissioni esaminatrici
Art. 27 - Composizione delle commissioni esaminatrici Art. 28 - Insedimento della commissione
esaminatrice Art. 29 - Compensi ai componenti le commissioni

**TITOLO II
ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE**

**CAPO I
MODALITA' DI ACCESSO**

Art. 30 - Accesso alla qualifica dirigenziale

**TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 31 - Disposizioni finali



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

**TITOLO I
ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento reca, nel rispetto delle norme vigenti e dei contratti collettivi, disposizioni in materia di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane dell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione – Province Torino, Aosta, Alessandria e Asti.
2. Le procedure selettive si conformano ai seguenti principi stabiliti dall'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 s.m.i.: a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al ruolo da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità; d) decentramento delle procedure; e) composizione delle commissioni giudicatrici con esperti di provata competenza, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Amministrazione, docenti o altre persone estranee all'Ente, che non siano componenti degli Organi di amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e che non si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 35 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 s.m.i.: f) facoltà di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n° 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 59; g) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. Il Consiglio Direttivo adotta annualmente il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.
2. In sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale si procede annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di personale, in coerenza con il limite finanziario di spesa potenziale.

Art. 3

(Definizione di procedura selettiva)

1. L'assunzione del personale avviene mediante procedure selettive, distinte in:
 - a) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di seguito denominate concorsi;
 - b) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, di seguito denominate selezioni.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

Art. 4

(Modalità di accesso)

1. L'assunzione può avvenire:
 - a) tramite concorso pubblico (per esami e/o per titoli ed esami);
 - b) tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
 - c) tramite chiamata diretta nominativa per le categorie indicate all'art. 35 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 s.m.i.;
 - d) tramite procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, da attivare comunque prima dell'espletamento delle procedure concorsuali si cui alla lettera a).
2. L'Ordine, a Suo insindacabile giudizio, potrà utilizzare graduatorie valide e vigenti presso altri Ordini TSRM.
3. Nel bando di concorso saranno indicati il numero e la tipologia delle prove selettive.
4. L'Ordine, a Suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad una prova preselettiva preliminare alle prove d'esame, consistente in un test a risposta multipla di cultura generale, al fine di determinare un numero massimo di candidati ammissibili alle stesse.
5. L'eventuale avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego potrà essere subordinato al superamento di apposita prova attitudinale.

Art. 5

(Assunzione di personale a tempo determinato)

1. L'assunzione a tempo determinato del personale è effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi a tempo indeterminato in corso di validità per posti di pari profilo;
 - b) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. In tal caso, l'assunzione può essere subordinata al superamento di apposita prova attitudinale;
 - c) indicazione di apposita selezione il cui bando deve indicare il numero e la tipologia delle prove.
2. Nel caso in cui il candidato, chiamato da una graduatoria di concorso o di selezione, rinunci per due volte consecutive all'assunzione a tempo determinato, lo stesso è ricollocato all'ultima posizione utile della graduatoria ai soli fini dell'assunzione a tempo determinato.

Art. 6

(Utilizzo delle graduatorie di altri Ordini Professionali)

1. L'Ordine, per l'assunzione di personale a tempo determinato, qualora non abbia proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, potrà utilizzare la graduatoria di un altro Ordine professionale, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7

(Assunzioni obbligatorie)

1. In caso d'obbligo l'Ordine provvederà alle assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e con riferimento ad ogni altra disposizione vigente in materia all'atto dell'assunzione.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

**CAPO II
REQUISITI**

**Art. 8
(Requisiti generali)**

1. L'ammissione alle procedure selettive è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Gli italiani non appartenenti alla Re- pubblica sono equiparati ai cittadini italiani;
 - b) aver raggiunto il diciottesimo anno di età e non superato il sessantacinquesimo, limite massimo di età fissato per la permanenza in servizio presso l'Ordine;
 - c) idoneità fisica all'impiego e alla mansione. L'Ordine ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso prima dell'assunzione.
 - d) conoscenza delle lingue italiana;
 - e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - g) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;
 - h) titolo di studio ed eventuali abilitazioni o requisiti professionali speciali stabiliti, di volta in volta, nel bando relativo alla procedura selettiva.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando relativo alla procedura selettiva per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipulazione del contratto, salvo se diversamente previsto dal bando stesso.

**CAPO III
BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE**

**Art. 9
(Contenuto dei bandi)**

1. Il bando relativo alla procedura selettiva deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) per i concorsi, il numero dei posti che si intendono ricoprire;
 - b) il trattamento economico o l'indicazione del livello ed area del CCNL applicato;
 - c) i requisiti per l'ammissione;
 - d) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e le modalità di presentazione delle stesse;
 - e) i motivi di esclusione;
 - f) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione;
 - g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza;
 - h) le eventuali categorie di titoli valutabili e le modalità di valutazione;
 - i) il programma, le materie d'esame e la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova d'esame;
 - j) le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se già definito, eventuale calendario completo delle stesse;
 - k) l'avviso, per i portatori di handicap, di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;

- l) l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento che potrà essere nominato anche all'interno dei membri iscritti all'Ordine e potrà far parte della commissione d'esame.
 - m) ogni altra notizia utile.
2. Il bando potrà contenere in allegato un elenco di indicazioni bibliografiche relative alle materie d'esame, con valore orientativo per i candidati.
 3. Il bando determinerà l'eventuale criterio di assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.
 4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per l'Ordine, per i candidati, per la commissione esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento selettivo.
 5. Ad ogni candidato potrà essere richiesto un contributo di ammissione alla procedura selettiva non superiore ad euro 20 da versarsi sul conto corrente dell'Ordine. L'eventuale contributo non sarà rimborsabile, sia in caso di esclusione/non ammissione alla prova preselettiva o prove selettive, sia in caso di assenza alle prove, sia in caso di non collocazione utile in graduatoria.

Art. 10

(Pubblicazione del bando)

1. Di ogni procedura selettiva è data pubblicità mediante:
 - a) Pubblicazione integrale del bando sulla "Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi";
 - b) pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'Ordine.

Art. 11

(Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva)

1. Il termine tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva deve essere almeno di trenta giorni.
2. Il termine inizialmente fissato per la presentazione delle domande potrà essere prorogato, ovvero riaperto, se, alla data di scadenza, non sia pervenuta alcuna domanda, sia pervenuta un'unica domanda ovvero sia pervenuto un numero di domande inferiore o uguale al numero di posti previsti dal bando stesso.
3. Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità previste per il bando e dovrà essere comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nel termine originariamente previsto dal bando.
4. Per i nuovi candidati, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento di proroga o di riapertura.
5. Resteranno valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'eventuale integrazione della documentazione.
6. La revoca o la modifica del bando dovranno essere comunicate a tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

**CAPO IV
AMMISSIONI E ESCLUSIONI**

Art. 12

(Domanda di partecipazione alla procedura selettiva)

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva può essere presentata in forma cartacea o telematica, secondo le modalità stabilite dal bando. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
2. L'Ordine non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
 - a) la procedura selettiva a cui intende partecipare;
 - b) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura selettiva;
 - e) il recapito telefonico;
 - f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;
 - g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, indicando, in caso contrario, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - h) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
 - i) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - j) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione dell'anno di conseguimento, dell'istituto o università presso il quale è stato conseguito e della votazione riportata;
 - k) il possesso dei requisiti speciali e professionali eventualmente richiesti nel bando;
 - l) i titoli che danno luogo a punteggio, nel caso in cui la procedura selettiva si svolga per titoli ed esami o per soli titoli;
 - m) i titoli che danno luogo a preferenza;
 - n) i requisiti previsti per concorrere in qualità di riservatario, qualora il bando preveda tale possibilità;
 - o) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando.
4. I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione i tempi aggiuntivi ovvero gli strumenti di ausilio di cui hanno necessità per lo svolgimento delle prove ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e di ogni altra disposizione vigente in materia al momento dell'avvio della procedura selettiva. Alla domanda deve essere allegata



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

apposita certificazione medica.

5. I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente ASL indicando gli strumenti compensativi di cui necessitano e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove la cui ammissibilità è valutata dalla commissione esaminatrice.
6. Il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione eventuali documenti e titoli esplicitamente previsti dal bando.
7. Il versamento del contributo di ammissione alla procedura selettiva deve essere obbligatoriamente effettuato entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione e la ricevuta deve essere allegata alla domanda di ammissione al bando, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
8. L'Ordine, ai sensi della normativa vigente, si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione.
9. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni, il dichiarante verrà escluso dalla procedura selettiva e dalla graduatoria oltre ad essere segnalato alle autorità competenti.

Art. 13

(Ammissioni ed esclusioni dei candidati)

1. L'ammissione dei candidati alla procedura selettiva è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento appositamente nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, previa istruttoria delle domande di partecipazione pervenute.
2. Nel caso in cui dall'istruttoria delle domande di partecipazione risulti che il candidato abbia omissso la dichiarazione di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 12 ne viene disposta la non ammissione alla procedura selettiva con specificazione dei relativi motivi di esclusione.
3. La non ammissione è, altresì, disposta in caso di omessa sottoscrizione della domanda, se da presentare in forma cartacea, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata, recapitata o spedita all'Ordine oltre i termini indicati nel bando.
4. Il RUP dispone l'ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni delle domande di partecipazione presentate che, a seguito di istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili. L'elenco dei candidati ammessi con riserva è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine che ha avviato la procedura selettiva e deve indicare, oltre alla specificazione delle integrazioni necessarie, anche il termine perentorio, pari a dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine, entro il quale il candidato deve sanare le irregolarità riscontrate, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
5. Il RUP dispone l'ammissione sotto condizione dei candidati che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione hanno richiesto l'equiparazione o l'equivalenza dei propri titoli accademici o di servizio stranieri ai sensi della normativa vigente.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

**CAPO V
PROVE D'ESAME**

Art. 14

(Tipologie delle prove d'esame)

1. Le prove d'esame delle procedure selettive si distinguono in prove scritte, prove attitudinali, e prove orali.
2. Le prove scritte si distinguono a loro volta in:
 - a) prove scritte teoriche, di carattere espositivo, con le quali il candidato esprime conoscenze, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a una o più materie del programma d'esame;
 - b) prove scritte teorico-pratiche che prevedono, oltre alle prestazioni richieste nelle prove scritte teoriche, la valutazione e la risoluzione di problemi tecnico-amministrativi correnti, mediante applicazione di nozioni teoriche;
 - c) prove scritte per test bilanciati, con le quali si accerta la preparazione culturale del candidato sulle diverse materie del programma d'esame attraverso una serie di quesiti da risolvere in un tempo predeterminato. Le prove possono consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita o in una serie di quesiti a risposta sintetica o aperta, cui il candidato deve rispondere per iscritto in modo sistematico e completo. L'espletamento della prova scritta per test bilanciati può avvenire mediante sistemi automatizzati, qualora essa consista in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita. A tal fine, è possibile avvalersi di società specializzate ad ausilio della commissione esaminatrice.
3. Le prove attitudinali sono dirette a valutare l'attitudine del candidato a svolgere un'attività lavorativa in relazione allo specifico profilo individuato nella procedura selettiva. Il bando disciplina le modalità di svolgimento e di valutazione della prova.
4. Le prove orali accertano, attraverso un colloquio sulle materie oggetto del programma d'esame, il grado di preparazione del candidato e la sua capacità espositiva.
5. La commissione esaminatrice, nella predisposizione delle prove d'esame, deve tener conto del titolo di studio prescritto per la partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 15

(Valutazione delle prove d'esame)

1. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10 (sei su dieci).
2. Prima dell'espletamento delle prove, la commissione esaminatrice approva i criteri per la correzione e la valutazione delle prove al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascun candidato. I criteri possono riguardare indistintamente tutte le prove d'esame o essere differenziati in base alla tipologia delle prove medesime. Definiti i criteri, la commissione esaminatrice è tenuta alla formulazione del voto espresso con formulazione numerica, senza obbligo di redigere un giudizio motivato per ciascun candidato, fatta salva qualsiasi diversa determinazione che in merito essa intenda adottare.
3. Nei casi in cui la prova sia caratterizzata da più quesiti o domande, la Commissione, prima dell'espletamento della prova, deve comunicare ai candidati se ai diversi quesiti o domande è



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

attribuito un diverso peso nella valutazione.

4. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga il voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto motivato, che è riportato nel verbale delle operazioni, e al candidato è attribuito il voto risultante dalla media aritmetica dei voti individualmente espressi da ciascun commissario.

Art. 16

(Valutazione dei titoli)

1. Nei casi di procedure selettive per titoli ed esami, la valutazione dei titoli avviene alla conclusione di tutte le prove d'esame, prima dell'identificazione dei candidati risultati idonei.
2. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di punti quattro. La valutazione dei titoli è di competenza della commissione esaminatrice, fatto salvo l'eventuale supporto della struttura competente.
3. I titoli, ai fini della valutazione, sono suddivisi in tre categorie:
 - a) categoria 1: titoli di studio;
 - b) categoria 2: titoli di servizio;
 - c) categoria 3: titoli vari.

Art. 17

(Calendario delle prove)

1. Il calendario delle prove d'esame può essere indicato nel bando relativo alla procedura selettiva ovvero stabilito dalla commissione esaminatrice. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al medesimo.
2. Le modalità di comunicazione del calendario delle prove d'esame sono espressamente indicate nel bando.
3. Ai candidati è garantito un termine di preavviso di almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
4. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, nonché, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nei giorni di festività religiose valdesi.
5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle procedure selettive si tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap.
6. L'ammissione ad ogni prova d'esame è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

Art. 18

(Prove scritte. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati)

1. L'Ordine mette a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire:
 - a) la sistemazione adeguata dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati fra i candidati;
 - b) l'agevole sorveglianza della sala da parte dei commissari a ciò preposti. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere coadiuvata da dipendenti dell'Ordine o da Associati.
2. Prima dell'inizio delle prove scritte, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predispone, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova. Il testo di ciascuna delle tracce è firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Nella riunione preliminare relativa alla predisposizione di ciascuna prova scritta, il segretario mette a disposizione della commissione esaminatrice i fogli destinati alla redazione degli elaborati da parte dei candidati. Tali fogli sono autenticati con il timbro dell'Ordine e la firma del presidente o del segretario.
4. Nella medesima riunione preliminare sono predisposti:
 - a) cartoncini in bianco, per l'indicazione da parte del candidato delle proprie generalità;
 - b) buste piccole, per l'inserimento del cartoncino di cui alla lettera a);
 - c) buste grandi, per l'inserimento degli elaborati e della busta di cui alla lettera b);
 - d) penne biro di uguale colore.
5. Le buste di cui al comma 4 non devono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun genere, salvo il caso in cui nella stessa sede d'esame siano presenti due o più sottocommissioni, e devono essere di materiale non trasparente.
6. In relazione all'impegno richiesto da ciascuna prova scritta, la commissione esaminatrice assegna un tempo di svolgimento non inferiore alle due e non superiore alle otto ore. Qualora la prova consista nella risoluzione di test bilanciati, il tempo può essere inferiore alle due ore e deve essere stabilito dalla commissione esaminatrice in base alla particolare natura della prova e all'importanza che per essa riveste la velocità di esecuzione. Nei casi in cui la velocità di esecuzione è oggetto di valutazione, ai candidati deve esserne data comunicazione prima dello svolgimento della prova.
7. I candidati accedono nella sede in cui la prova ha luogo previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario.
8. Scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito, il presidente dà atto che i candidati assenti sono dichiarati rinunciatari relativamente alla procedura selettiva e dalla stessa esclusi.
9. Ai candidati è distribuito il seguente materiale:
 - a) un congruo numero di fogli, regolarmente timbrati e vidimati dal presidente o dal segretario;
 - b) una busta piccola contenente il cartoncino in bianco per l'indicazione delle generalità;
 - c) una busta grande;
 - d) una penna biro.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

10. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri.
11. L'elaborato deve essere redatto sui fogli timbrati e vidimati, utilizzando la penna biro fornita dalla commissione esaminatrice e non deve contenere segni identificativi del candidato.
12. I candidati non possono portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere e possono consultare soltanto i testi e i dizionari autorizzati dalla commissione esaminatrice privi di qualunque annotazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva. A tal fine, la commissione verifica, anche a campione, il materiale utilizzato dai candidati.
13. I candidati non possono, altresì, introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
14. Il candidato, prima dell'inizio della prova, scrive sul cartoncino in bianco il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, vi appone la firma e lo chiude nella busta piccola. Inserisce la busta piccola, così sigillata, nella busta grande che, al termine della prova, dopo avervi inserito anche l'elaborato, è chiusa dal candidato stesso e consegnata ad un componente della commissione esaminatrice o al segretario. La busta deve essere priva di qualsiasi indicazione.
15. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame fra le tre buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrità delle stesse. Il segretario procede dapprima all'apertura delle buste non estratte rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e dà lettura ai candidati del contenuto della stessa. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.
16. Completate le predette operazioni, il segretario precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova e comunica, conseguentemente, l'ora in cui scade il termine massimo assegnato per completarla.
17. La commissione esaminatrice, il segretario e gli eventuali addetti alla vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il presidente e i commissari possono assentarsi alternativamente purché nella sala sia garantita la presenza di almeno due componenti della commissione esaminatrice ovvero di un componente e del segretario o altro addetto alla vigilanza.
18. Il candidato che, su segnalazione di un componente della commissione esaminatrice, del segretario o di un addetto alla vigilanza, contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo o che comunque risulta aver copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dalla procedura selettiva. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto dello svolgimento della prova non preclude che la medesima sia disposta in sede di valutazione o correzione della medesima.
19. Conclusa la prova, il candidato consegna ai commissari o al segretario la busta grande debitamente sigillata contenente l'elaborato e la busta piccola. La commissione esaminatrice non può accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal candidato stesso.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

20. Il penultimo candidato non può allontanarsi dall'aula, dopo aver consegnato il suo elaborato, se non dopo che anche l'ultimo candidato abbia consegnato il proprio. Entrambi possono allontanarsi solo dopo aver assistito alla chiusura del plico contenente le buste con gli elaborati.
21. Le buste grandi sono raggruppate in uno o più plichi, sigillati e firmati sul lembo di chiusura, dai commissari presenti e dal segretario. Alla custodia dei plichi provvede il segretario che ne garantisce anche l'inaccessibilità a terzi.

Art. 19

(Valutazione delle prove scritte)

1. La commissione esaminatrice, nel primo giorno in cui si riunisce per provvedere alla correzione delle prove scritte, verifica l'integrità dei plichi sigillati e procede all'apertura degli stessi. Accertata anche l'integrità delle buste ivi contenute, la commissione esaminatrice procede in modo casuale all'apertura delle stesse contrassegnando ognuna con un numero progressivo che è ripetuto su ciascun elaborato e sulla busta piccola che rimane chiusa.
2. La correzione e la valutazione degli elaborati sono effettuate alla presenza di tutta la commissione esaminatrice.
3. Al termine della valutazione di ogni prova, si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto i 6/10 mediante l'apertura delle relative buste piccole. Sul cartoncino riportante le generalità del candidato è annotato il numero progressivo già apposto sulla busta e sugli elaborati. Il nominativo è registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco riepilogativo della prova tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:
 - a) il numero attribuito agli elaborati;
 - b) la votazione assegnata agli elaborati;
 - c) il nome del candidato il cui elaborato risulta insufficiente.
4. L'identificazione dei candidati i cui elaborati risultano sufficienti avviene a conclusione di tutte le prove d'esame e, nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami, dopo la valutazione dei titoli. Il segretario provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 3 che è firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 20

(Prova orale. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati)

1. La prova orale è pubblica ad eccezione:
 - a) della valutazione della medesima;
 - b) del proprio turno di convocazione, per i candidati sottoposti alla prova d'esame.
2. Prima dell'inizio della prova orale, la commissione esaminatrice formula i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. A garanzia dell'equilibrio della prova e della parità di opportunità tra i candidati, nel caso in cui la prova sia effettuata su più turni di convocazione, indipendentemente dal numero di giornate, la commissione esaminatrice predisponde, prima del primo turno di candidati sottoposto alla prova d'esame, tanti gruppi di domande, di pari difficoltà, quanti sono i turni di candidati convocati più ulteriori due gruppi di domande, al fine di consentire ai candidati dell'ultimo turno di sorteggiare la prova su un campione di tre.
3. La prova orale si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

4. Per ogni turno di convocazione, i candidati che devono ancora sostenere la prova orale attendono in una sala adiacente a quella in cui è riunita la commissione esaminatrice senza possibilità di comunicazione con l'esterno o con i candidati che abbiano già terminato la prova stessa.

Art. 21

(Valutazione della prova orale)

1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova orale di ciascun candidato, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine di ciascun turno, le votazioni assegnate ai singoli candidati sono riportate su apposito prospetto firmato da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 22

(Processo verbale delle operazioni d'esame)

1. Di tutte le operazioni d'esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice si redige un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

**CAPO VI
GRADUATORIA**

Art. 23

(Approvazione degli atti concorsuali)

1. Al termine della procedura selettiva, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della commissione alla Presidente dell'Ordine per l'approvazione della graduatoria finale.
2. Qualora, durante la fase istruttoria dell'approvazione della graduatoria, emergano errori materiali, ad essi si pone rimedio d'ufficio, in sede di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria, riformulando, se del caso, la graduatoria di merito.
3. Ove l'irregolarità risulti conseguente a violazioni di norme di legge o di regolamento o di prescrizioni contenute nel bando, oppure sia rilevata palese incongruenza o contraddittorietà nelle operazioni svolte, gli atti sono rinviati al presidente della commissione esaminatrice con invito a riconvocare la commissione esaminatrice entro dieci giorni, per procedere, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione dei vizi rilevati e alla conseguente riformulazione della graduatoria di merito.
4. Nel caso in cui il presidente non provveda alla convocazione della commissione esaminatrice o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale oppure, se riunita, non provveda all'eliminazione dei vizi rilevati, si procede, con atto formale, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi del procedimento selettivo viziato e alla nomina di una nuova commissione esaminatrice che ripeta le operazioni concorsuali iniziando da quella dichiarata irregolare.

Art. 24

(Graduatoria)

1. Il punteggio finale, utile alla stesura della graduatoria, è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

2. In caso di procedura selettiva per titoli ed esami, al punteggio finale di cui al comma 1 è aggiunto il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, o di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
4. Ad ulteriore parità di merito, è preferito il candidato più giovane di età.
5. Il Presidente dell'Ordine, con proprio atto, approva la graduatoria di merito, che è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.
6. Entro il termine di validità della graduatoria, l'Ordine si riserva la facoltà di utilizzarla sia per l'eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti e disponibili, sia per le assunzioni a tempo determinato.
7. Qualora i posti per i quali è avviato il concorso siano più di uno, la posizione in graduatoria dà diritto al candidato di scegliere il posto.
8. Le graduatorie delle procedure selettive sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale. Qualora sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale, i dipendenti già assunti a tempo indeterminato e parziale mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

Art. 25

(Decadenza dalla graduatoria)

1. I candidati chiamati per una assunzione a tempo indeterminato sono invitati, nel termine di dieci giorni, prorogabili di ulteriori dieci giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, o di mancanza dei requisiti prescritti, il Presidente dell'Ordine dispone, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria.

CAPO VII

COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 26

(Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del Presidente dell'Ordine.

Art. 27

(Composizione delle commissioni esaminatrici)

1. La commissione per le prove d'esame è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti di preferenza tra dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in un numero non inferiore a tre, di cui uno con funzioni di presidente. Almeno un terzo della commissione deve essere esterno rispetto all'Ordine.
2. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione di materie nelle quali nessuno dei membri della commissione esaminatrice ha una preparazione specifica. I membri aggiunti partecipano esclusivamente alle operazioni per le quali è richiesto il loro intervento.
3. La commissione esaminatrice è supportata, per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e per gli aspetti organizzativi, dal RUP.
4. La commissione esaminatrice è coadiuvata da un dipendente dell'Ordine o da un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario non ha diritto di voto.
5. La commissione esaminatrice può essere supportata da addetti alla vigilanza per l'espletamento delle prove d'esame.
6. Non possono far parte della commissione esaminatrice o svolgere le funzioni di segretario della stessa coloro che si trovano in situazione di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e coloro che hanno con gli stessi un rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario in occasione della prima seduta, ovvero subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. La dichiarazione si intende resa e sottoscritta anche attraverso la sottoscrizione del verbale nel quale la circostanza sia stata riportata.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

7. La composizione della commissione esaminatrice rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva, fatti salvi i casi di decesso, incompatibilità o impedimento sopravvenuti. In tali casi, si provvede alla sostituzione immediata del membro cessato.
8. Nel caso di partecipazione alla procedura selettiva di soggetti portatori di handicap, è consentita la presenza di uno specialista, con funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, individuato dall'ente.

Art. 28

(Insediamento della commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal segretario verbalizzante, precedentemente concordata con tutti i componenti la commissione stessa.
2. Nella seduta di insediamento, la commissione esaminatrice:
 - a) esamina gli atti preliminari della procedura selettiva;
 - b) prende cognizione delle generalità dei candidati ammessi, ai soli fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità, se l'elenco dei candidati non è già stato trasmesso contestualmente alla lettera di convocazione;
 - c) determina i criteri di valutazione delle prove, anche attraverso la predisposizione di apposite griglie;
 - d) qualora sia previsto l'intervento di una società specializzata per lo svolgimento della preselezione o di altra prova d'esame, indica al soggetto incaricato le materie e gli argomenti da trattare, concordando con esso il numero dei quesiti, il tempo di risoluzione e le regole di valutazione;
 - e) stabilisce il calendario delle prove d'esame, qualora lo stesso non sia già stato definito in precedenza;
 - f) prende atto dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di servizio e stabilisce il punteggio da attribuire ai titoli vari, nel limite del punteggio massimo attribuibile, qualora la procedura selettiva sia per titoli ed esami o per soli titoli.

Art. 29

(Compensi ai componenti le commissioni)

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni all'Ordine è corrisposto un compenso, determinato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. Al presidente della commissione esaminatrice spetta un compenso aumentato del 20% per cento rispetto a quello spettante ai restanti componenti delle commissioni.
3. Quando ne ricorrono le condizioni, ai componenti delle commissioni esaminatrici compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese vive documentate e il rimborso chilometrico.
4. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi base in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro della commissione.



**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

**TITOLO II
ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE**

**CAPO I
MODALITA' DI ACCESSO**

Art. 30

(Accesso alla qualifica unica dirigenziale)

1. La procedura selettiva consiste in almeno due prove scritte e in una prova orale.
2. La valutazione è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.
3. A parità di merito, trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'articolo 24.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel titolo I, in quanto compatibili.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 31

(Disposizioni finali)

Il presente regolamento è pubblicato sul Sito internet dell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione – Province Torino, Aosta, Alessandria e Asti e inviato per conoscenza alla Federazione degli Ordini TSRM.

Il Presidente
Dr.ssa Floriana Simeone

Firmato in originale
